

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

54.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIGLIA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze (1865) . . .	456	
PRESIDENTE	456, 457	
ASCARI RACCAGNI, <i>Relatore</i>	456	
BUCALOSSI, <i>Ministro per i lavori pubblici</i>	457	
CALVETTI	457	
TANI	456	
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		
Senatori MADERCHI ed altri: Modificazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, recante norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (<i>Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (3723)	458	
PRESIDENTE	458	
BUCALOSSI, <i>Ministro per i lavori pubblici</i>	458	
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		
Revisione dei prezzi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47 (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (3931)	458	
PRESIDENTE	458, 459, 460	
CALVETTI	460	
SPITELLA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	458, 460	
TODROS	459, 460	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Norme per l'indizione del bando dell'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia, e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici (3760)	460	
PRESIDENTE	460, 461	
BUCALOSSI, <i>Ministro per i lavori pubblici</i>	461	
FEDERICI	461	
Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		
GIOMO ed altri: Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque (594);		
MERLI ed altri: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (3193);		
MESSENI NEMAGNA: Norme sull'uso e consumo dell'acqua nelle industrie (3236)	462	
PRESIDENTE	462, 466	
BECCARIA, <i>Relatore</i>	462	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	467	

La seduta comincia alle 9,45.

CARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze (1865).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dallo articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze ».

Ricordo che in data 10 luglio 1974 la nostra Commissione ha trasmesso alla V Commissione bilancio alcuni emendamenti che avevamo ritenuto di dover apportare a questo disegno di legge. La V Commissione bilancio ci ha trasmesso il seguente parere, espresso in data 15 luglio scorso: « La Commissione delibera di esprimere parere contrario agli emendamenti trasmessi dalla Commissione lavori pubblici in data 10 luglio 1974, di confermare il parere favorevole al disegno di legge, espresso in data 10 maggio 1973, a condizione che venga aggiornata l'imputazione di spesa e introdotta, in sede di indicazione di copertura, esplicita deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64. Si suggerisce pertanto alla Commissione di merito di modificare lo articolo 2, sostituendo le parole « anno 1975 » alle parole: « anno 1973 » e di aggiungere al primo comma dell'articolo 3 le parole: « intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo di dette disponibilità, di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

ASCARI RACCAGNI, Relatore. Ad ulteriore chiarimento di quanto esposto dal Presidente, vorrei ricordare che quando discutemmo l'ultima volta su questo disegno di legge, emerse che la somma stanziata era insufficiente per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze. D'altra parte, il disegno di legge era stato predisposto nel 1973, quando ancora non era stato approvato il progetto vincitore dell'apposito appalto. Con la definizione del progetto, si vede che la somma necessaria sarebbe stata di 3 miliardi e 276 milioni: somma, però, riferita ai prezzi del 1972.

La spesa attualmente occorrente sarebbe ora la seguente: costo del progetto al giugno 1972, lire 3.276.000.000; aggiornamento dei

prezzi dal giugno 1972 all'epoca della discussione (consistente nel quaranta per cento), lire 1.310.400.000. Il costo totale, aggiornato, dell'opera è di lire 4.586.400.000, cui occorre aggiungere il 12 per cento di Iva. Il fabbisogno finanziario totale è, pertanto, di lire 5.136.768.000 lire.

La somma autorizzata con la legge n. 1142 del 1966 era di 2 miliardi e mezzo, dei quali sono stati già spesi 709.091.000 lire per l'acquisto dell'area occorrente ed il prelievo del fabbricato su di essa esistente: rimangono quindi, sullo stanziamento precedente, 1 miliardo 709.909.000 lire.

Tenendo conto di questo residuo, e delle valutazioni finanziarie di cui ho detto poc'anzi, si vide che il totale, ulteriore fabbisogno alla data attuale era di lire 3.345.859.000. Perciò la nostra Commissione predispose alcuni emendamenti, con il primo dei quali, proposto all'articolo 1, si elevava la somma, prevista per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze, a lire 5.500 milioni, complessivamente, per cui, a fronte di quella iniziale, veniva a crearsi un'ulteriore disponibilità finanziaria di 3 miliardi. Il secondo emendamento, con il quale si modificava l'articolo 2 del disegno di legge, stabiliva che questa maggiore spesa di 3 miliardi sarebbe stata iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di un miliardo di lire per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976.

La V Commissione bilancio, con il parere che il presidente ha letto poc'anzi, da una parte non ha accolto gli emendamenti che noi le avevamo trasmesso, e dall'altra ci ha suggerito di aggiornare, all'articolo 2, l'imputazione di spesa, e di introdurre all'articolo 3, in sede di indicazione di copertura, esplicita deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64: tali suggerimenti sono la condizione che la stessa Commissione ha posto per la riconferma del parere favorevole da essa a suo tempo espresso sul disegno di legge.

Poiché dobbiamo accogliere il parere vincolante espresso dalla V Commissione bilancio, il finanziamento complessivo per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze resta pertanto di lire 3 miliardi e mezzo; è inoltre necessario accogliere gli emendamenti formali al testo suggeriti dalla predetta Commissione.

TANI. Onorevole presidente, desidero intervenire, a seguito di quanto ora detto dal relatore, per osservare che la storia da lui fat-

ta è diligente, ma necessita di qualche commento. Ci troviamo infatti di fronte, in questo caso, ad un tipico episodio all'italiana: l'opera è stata impostata dopo la tragica alluvione di Firenze, poi è intervenuto l'aumento dei prezzi, e si è avuta la mancanza di un progetto esecutivo per la conclusione dell'appalto-concorso. Come il relatore ha ricordato, dopo due anni di discussioni siamo arrivati alla conclusione che non esistono disponibilità e dopo che il Governo aveva dichiarato che esisteva la possibilità di una integrazione del finanziamento di mezzo miliardo. Oggi ci si dice che dobbiamo tornare al punto di partenza dal che si deduce che abbiamo perso inutilmente due anni di tempo.

Al di là di ogni altra considerazione occorre denunciare questo modo di operare che porta a delle inutili perdite di tempo e che ci costringe a prendere atto della situazione e a mandare avanti il provvedimento al fine di utilizzare stanziamenti fermi da tempo. Naturalmente ci auguriamo che la costruzione dell'Archivio di Stato di Firenze vada avanti senza soluzione di continuità che, cioè, il Governo riesca entro i prossimi due anni a trovare gli stanziamenti necessari al completamento dell'opera.

Per questi motivi il gruppo comunista preannuncia voto favorevole al provvedimento in questione.

CALVETTI. Vorrei sottolineare un punto che è stato già illustrato dal relatore. L'incidenza dell'IVA sull'opera in questione è di ben mezzo miliardo: approfitto dell'occasione per segnalare, soprattutto al ministro, che è necessario porre all'esame il problema della applicazione dell'IVA sulle opere pubbliche, la cui incidenza è causa di moltissimi ritardi nella esecuzione delle opere stesse.

Sollecito, pertanto, un riesame dell'applicazione dell'IVA sulle opere pubbliche che causa, appunto, ritardi nella esecuzione delle stesse e notevoli disagi ai vari enti pubblici. Per il resto concordo con quanto detto dal relatore.

BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi dichiaro d'accordo con quanto detto dal relatore e accolgo il suggerimento dello onorevole Calvetti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'autorizzazione di spesa di lire 2.500 milioni prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze è elevata a lire 3.500 milioni.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

La maggiore spesa di lire 1 miliardo, di cui al precedente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1973.

Il relatore, l'onorevole Ascari Raccagni, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola « 1973 » con l'altra « 1975 ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

All'onere di lire un miliardo, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo all'anno finanziario 1973.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, l'onorevole Ascari Raccagni, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine del primo comma, le parole « intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo di detta disponibilità di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato, a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Senatori Maderchi ed altri: Modificazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, recante norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3723).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Maderchi, Cavalli, Cebrelli, Mingozzi, Piscitello, Sema, Sgherri, Maffioletti, Vignolo: « Modificazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, recante norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 aprile 1975.

Poiché l'onorevole Padula mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna riferirò io stesso su questa proposta di legge.

Il progetto di legge, che è già stato approvato dal Senato, tende ad elevare il reddito imponibile relativo a coloro che possono usufruire dell'assegnazione di alloggi popolari. Poiché sulla questione si sono preannunciate opinioni discordanti propongo la nomina di un gruppo informale di lavoro che esamini la materia.

BUCALOSSÌ, *Ministro dei lavori pubblici*. A mio avviso è necessario estendere quanto previsto nella proposta di legge anche all'edilizia cooperativa. Anche di questo argomento potrà trattare il gruppo informale di lavoro.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Revisione dei prezzi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3931).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione dei prezzi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47 », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 luglio 1975.

Anche su questo provvedimento mi sostituisco al relatore, onorevole Cusumano, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Si tratta di provvedimento relativo alla materia dell'edilizia scolastica che prevede la possibilità di procedere a revisione dei prezzi, per le costruzioni previste dall'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641. Viene considerato il fatto che nel momento in cui le imprese parteciparono a questi appalti non era stata prevista la possibilità della revisione dei prezzi. Per questo provvedimento il Governo prevede uno stanziamento complessivo di 6 miliardi. Mi rimetto, inoltre, alle precisazioni che vorrà dare l'onorevole rappresentante del Governo.

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le norme che introdussero la possibilità della prefabbricazione per l'edilizia scolastica partivano dal presupposto che la realizzazione di queste opere doveva avvenire in tempi tecnici brevi e quindi non ravvisava la necessità della revisione dei prezzi.

Le circostanze che sono intervenute successivamente a queste norme hanno inciso notevolmente sulla velocità di aumento dei prezzi per cui si è determinata una situazione particolarmente grave specialmente negli ultimi due anni.

Per la verità è insorta anche una controversia di carattere interpretativo, cioè se la approvazione di norme di carattere generale che modificavano il congegno ed i meccanismi di aumento dei prezzi da parte del Parlamento avesse riguardato anche questo tipo di opere. Ma la questione rimane assai dubbia; anzi gli stessi organi di consulenza cui il Ministero ha richiesto di esprimere un parere hanno espresso parere contrario, in man-

canza di una norma precisa, circa la revisione dei prezzi.

Il disegno di legge, approvato dal Senato nei giorni scorsi, consente questo aumento a partire dal 1. luglio 1973, cioè dal momento più delicato e di maggior dinamismo dell'aumento dei prezzi. In effetti si tratta di una parte molto consistente delle opere attuate con la legge n. 641 e questo dovrebbe consentire di evitare la sospensione dell'attività di alcuni cantieri anche di notevole entità ed il completamento di una serie di iniziative dell'ordine di alcuni miliardi. Allo stanziamento si provvede con l'utilizzazione di fondi del Ministero della pubblica istruzione che sono recuperi di residui sul piano della scuola e della legge n. 641 e pertanto non vi è ulteriore aggravio sul bilancio dello Stato.

Per questi motivi il Governo sollecita la Commissione a voler considerare favorevolmente la richiesta di approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TODROS. Mi sembra che il problema sia estremamente delicato ed importante anche se appare limitato ad alcuni casi.

Vorrei integrare quanto ha detto il sottosegretario Spitella con alcune considerazioni.

L'articolo 4 della legge n. 1481 del 1963 prevede non a caso che per l'edilizia prefabbricata industrializzata, che ha tempi brevi di esecuzione, non si applicano le revisioni dei prezzi previste per tutti gli altri settori di attività pubbliche. Ciò comporta che ad ogni appalto la ditta che concorre, sapendo che non avrà revisione dei prezzi, rapporta la sua offerta alle previsioni di aumenti nel periodo di esecuzione delle opere: cioè, in parole brevi, se un'opera costa cento milioni e l'impresa prevede negli otto mesi di montaggio un aumento dell'otto o del dieci per cento, la stessa chiede 110 milioni dato che corre un rischio poiché l'aumento non è determinato esattamente ed intende porvi riparo. Questo è avvenuto dal 1963 ad oggi: pertanto lo Stato ed i comuni hanno già pagato di fatto la revisione dei prezzi come se essa esistesse proprio perché le imprese non regalano niente a nessuno. Tutto questo sistema entra in crisi quando la previsione dell'impresa per eventi eccezionali non risponde all'andamento del mercato normale, cioè quando il mercato normale viene sbilanciato da fenomeni eccezionali per cui l'impresa ha magari previsto aumenti dell'otto o del die-

ci per cento e poi questi si rivelano del trenta o del quaranta per cento. È un rischio che l'impresa corre. Non appena essa avverte che il mercato non ha degli aumenti costanti e normali ma comincia ad avere aumenti eccezionali si tutela aumentando le sue richieste nelle gare di appalto. Questo comincia a verificarsi già nel 1973.

La mia esperienza come professionista mi dice che le imprese in questo campo riescono a coprire tutti i rischi chiedendo aumenti favolosi. Oggi un'aula prefabbricata di scuola elementare costa nel nostro paese 50 milioni!

A questo punto nasce un altro problema. Il Governo afferma che nel campo dell'edilizia prefabbricata, non vi sono revisioni dei prezzi e vi sono delle ditte in difficoltà; questo contrasta con tutta la premessa delle norme relative alla edilizia prefabbricata e che consisteva nei tempi brevi di esecuzione delle opere. Ciò è chiaramente non esatto dal momento che dobbiamo riferirci a due anni fa!

Si è detto che vi sono cantieri che si fermerebbero! Esaminiamo la situazione di quei cantieri e non il passato nel tentativo di sanare situazioni in cui finiamo per pagare due volte il prezzo dell'opera!

Vi è poi un altro problema: quando, una volta approvato il provvedimento, i comuni si troveranno a sopportare pesanti oneri, chi darà ad essi i fondi necessari?

Per questi motivi ritengo che il disegno di legge in discussione debba essere esaminato in modo diverso e pertanto chiedo al Governo di fornirci precise indicazioni sui punti che ora elencherò e cioè per ogni lavoro quale è la stazione appaltante e quale la ditta che ha appaltato il lavoro; la data della offerta; quando sono stati assegnati, iniziati e terminati i lavori, in modo da poter giudicare se noi concediamo la revisione dei prezzi anche per lavoro già finiti; quanti mesi verranno concessi per l'esecuzione dell'opera, dato che di questo provvedimento si parla da mesi e la ditta rallenta l'andamento dei lavori in attesa che gli venga riconosciuta la revisione dei prezzi sull'intero contratto; quale è l'importo dei lavori e per quali aule e per quali tipi di scuole; qual è l'importo calcolato della revisione dei prezzi che determina il fabbisogno dei sei miliardi previsti all'articolo 2.

Questo è un problema delicato.

Non vorrei che in futuro qualche parlamentare si trovasse davanti alla Commissione inquirente per avere approvato un provve-

dimento di legge che favorisce interessi privati, anche se non particolari.

Per questi motivi chiedo che si proceda con cautela nell'esame di questo disegno di legge e a questo scopo chiedo una risposta dal Governo ai quesiti che ho posto.

Il problema esiste, è aperto, quindi è necessario studiare i modi come affrontarlo, per esempio, abrogando l'articolo 4 della legge n. 1481, in modo che si abbia un quadro di trattamento eguale per tutti circa la revisione dei prezzi, anche per l'edilizia prefabbricata e industrializzata.

Vedremo come si possono sanare le situazioni più drammatiche dei lavori ancora in corso, in quanto non ritengo che si possa approvare un provvedimento di questo genere, la cui retroattività è di due anni in una situazione così complicata e così contraddittoria rispetto alle premesse contenute nella relazione.

CALVETTI. Condivido la richiesta di maggior chiarimenti avanzata dall'onorevole Todros in rapporto al disegno di legge al nostro esame; comunque non penso che potrei essere tra quelli che potrebbero trovarsi davanti alla Commissione inquirente, a cui faceva riferimento l'onorevole Todros.

Innanzitutto, vorrei dire che queste norme erano inserite nel disegno di legge n. 3650 che abbiamo approvato ieri, e che sono state stralciate proprio per questo motivo. In proposito desidero dire che non c'è analogia tra gli appalti dei comuni e degli altri enti, perché i comuni che sono ricorsi all'edilizia prefabbricata o a quella industrializzata non hanno fatto ricorso alla legge n. 47, in quanto questa è una legge di intervento dello Stato.

TODROS. Non hanno fatto ricorso alla legge n. 47, ma hanno adottato il relativo capitolato.

CALVETTI. Stando alla legge possono ricorrere al prefabbricato o all'industrializzato non solo indipendentemente dalla legge n. 47, ma prescindendo nel modo più assoluto dalla legge n. 1481.

Inoltre non si può dimenticare che quando fu approvata la legge n. 47, tra l'entusiasmo che certamente gli onorevoli colleghi ricorderanno, feci osservare con un tono di pessimismo che tra l'offerta e l'inizio dei lavori non doveva esserci una interruzione di tempo, ma dovevano essere una fase conseguente all'altra. La realtà, purtroppo ci ha

insegnato che non solo c'è tra queste fasi un largo lasso di tempo, ma molte volte esso è anche più lungo di quello che si può registrare per l'edilizia normale. Se poi consideriamo che la legge n. 1481 è dello stesso anno della legge n. 47, è evidente che l'inserimento di quell'articolo, che escludeva dalla revisione le opere finanziate dalla legge n. 47, era dettato da ragioni cautelative.

Ho voluto dire queste cose per ristabilire un certo equilibrio e per portare un contributo anche per quello che potrà essere un esame più approfondito del disegno di legge.

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Rispondendo agli onorevoli colleghi desidero ribadire che il Governo si è mosso sulla base di elementi assolutamente obiettivi e quindi non è nemmeno lontanamente accettabile un qualsiasi riferimento del tipo di quello che è stato fatto dall'onorevole Todros. Comunque, il Governo è a disposizione della Commissione per fornire dati necessari, dai quali emergeranno tutti gli elementi che sono stati richiesti.

PRESIDENTE. L'onorevole Todros ha avanzato una richiesta di chiarimenti al Governo, il quale si farà carico di fornirgli nel più breve tempo possibile in modo che alla ripresa dei nostri lavori, dopo la pausa estiva, si possa ritornare sull'argomento con maggiore attenzione.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme per l'indizione del bando dell'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia, e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici (3760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'indizione del bando dell'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia, e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici ».

Poiché, il relatore, onorevole Sboarina, mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna, riferirò io stesso su questo disegno di legge.

Si tratta, in sostanza, di un provvedimento di proroga che accelera la procedura relativa al bando dell'appalto-concorso; è inutile sottolineare l'urgenza che il problema di Venezia riveste per la sua particolare caratteristica, per cui raccomando l'approvazione del provvedimento in discussione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FEDERICI. Vorremmo da una parte lamentare un certo ritardo in quanto, se non ricordo male, negli indirizzi del Governo erano presenti tre mesi di tempo per bandire l'appalto-concorso; inoltre, sarebbe auspicabile accelerare al massimo i tempi considerando la situazione nella quale si trova Venezia e con i problemi che ci sono da risolvere soprattutto per quello che riguarda, non l'inizio degli studi progettuali, ma la necessità dei grandi lavori per la regolamentazione delle acque alte.

Sul merito del provvedimento siamo d'accordo, ma vorremmo sollevare due problemi o quanto meno attirare l'attenzione del Ministro sugli stessi.

Il primo problema che il gruppo comunista vorrebbe sollevare riguarda la correlazione che dovrebbe esistere tra il bando dell'appalto-concorso con le norme di adeguamento alle direttive della Comunità economica europea. Mentre siamo in attesa di un disegno di legge più organico è bene che due elementi siano presenti nel bando dell'appalto-concorso. Il primo elemento è quello di evitare prescrizioni tecniche con effetti discriminatori; il Governo aveva in questa materia già suggerito alcuni elementi, per esempio, la restrizione delle bocche di porto, o simili indicazioni.

Il secondo elemento da tenere presente, sempre nel bando, è quello di curare la necessaria pubblicità degli appalti, in quanto vogliamo veramente che siano dei bandi di concorsi internazionali.

In conclusione, il gruppo comunista dichiara di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, sollecitando l'impegno del Governo sia in relazione a quanto ho ora detto (ma il problema non riguarda soltanto la questione di Venezia) sia affinché venga davvero emanata al più presto una normativa organica in materia di appalti-concorso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Replicando in qualità di relatore, mi faccio carico delle richieste avanzate dall'onorevole Federici, al quale desidero però ricordare che, per quanto riguarda in particolare il problema di Venezia, il ministro Bucalossi ha mostrato sempre un vivissimo interesse, facendo di tale questione uno dei principali oggetti della sua attività di ministro dei lavori pubblici. Non possiamo quindi che rivolgergli, su questo argomento, ulteriori sollecitazioni, alle quali aggiungo le mie personali, certo che gli agirà con la massima sollecitudine affinché il problema di Venezia trovi adeguata soluzione.

BUCALOSSI, Ministro dei lavori pubblici. Ringrazio il presidente per quanto ha voluto dire. In relazione alle richieste formulate dall'onorevole Federici, devo dire che è già stato esplicitato che le norme che si adotteranno per questo particolare bando-concorso saranno quelle della Comunità economica europea. Inoltre, gli studi per adeguare tutta la normativa in materia di lavori pubblici alle direttive della Comunità stessa, sono già a buon punto e saranno portati avanti al più presto.

Circa la richiesta di dare adeguata pubblicità ai bandi, devo osservare che la cosa deriva dallo spirito stesso del disegno di legge che stiamo esaminando: comunque, posso ripetere qui il mio impegno affinché ai bandi in questione sia data la massima pubblicità. Per quanto riguarda la necessità dell'emana-zione di una normativa organica in materia di appalti-concorso, mi rifaccio a quanto già affermato in proposito altre volte. Concludo sollecitando da parte della Commissione la approvazione del presente disegno di legge, affinché oggi stesso esso possa essere trasmesso all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Per la esecuzione delle opere necessarie ai fini della conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e dell'abbattimento delle acque alte nei centri storici, secondo le indicazioni contenute negli indirizzi approvati dal Governo con deliberazione in data 27 marzo 1975, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a bandire un appalto-concorso, con la partecipazione

anche di imprese o ditte straniere nonché consorzi o associazioni di imprese nazionali o straniere, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato anche per quanto concerne la definizione dell'oggetto, le modalità, gli obblighi e le procedure di espletamento.

(È approvato).

ART. 2.

Il ministro dei lavori pubblici nominerà un'apposita commissione giudicatrice, della quale potranno far parte esperti anche stranieri di chiara fama sui cui lavori esprimeranno parere, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale.

(È approvato).

ART. 3.

Le spese di funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui all'articolo 19 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge Giomo ed altri: Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque (594); Merli ed altri: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (3193); Messeni Nemagna: Norme sull'uso e consumo dell'acqua nelle industrie (3236).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Giomo, Quilleri, Alessandrini, Serrentino: « Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque »; Merli, Faenzi, Orlandi, Della Briotta, Compagna, Quilleri, Busetto, Columbu, Cuminetti, de Meo, Fioret, Giannini, Marzotto Caotorta, Marocco, Pezzati, Pisoni, Querci: « Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento »; Messeni Nemagna: « Norme sull'uso e consumo dell'acqua nelle industrie ».

L'onorevole Beccaria ha facoltà di svolgere la relazione.

BECCARIA, Relatore. In occasione dello esame in sede referente della proposta di legge n. 3193, alla conclusione della mia relazione introduttiva, il 19 febbraio scorso, avevo informato la Commissione che il Comitato per lo studio dei problemi delle acque, che ha elaborato la proposta di legge stessa, a seguito di ulteriori incontri avuti con i tecnici delle regioni e degli operatori economici, pubblici e privati, doveva definire ancora alcuni aggiustamenti di carattere tecnico, da apportare alle tabelle riportanti i limiti di accettabilità delle acque, nonché alcune modifiche e norme aggiuntive da apportare alla parte normativa, modifiche parte delle quali illustrerò in questa seduta.

Nel contempo, di concerto con il Comitato delle acque ed avvalendomi anche degli esperti della Camera, ho esaminato i vari pareri espressi dalle Commissioni competenti, pareri che hanno formato pure oggetto di proposte di modifiche della proposta di legge stessa, in modo particolare per quanto riguarda la parte delle sanzioni penali.

Dirò che, avendo partecipato ad alcuni dei predetti incontri, posso assicurare la Commissione che le decisioni assunte dal Comitato delle acque sono il risultato di una rielaborazione della materia, fatta con senso di responsabilità e talvolta con una certa sofferenza, in quanto, essendo una normativa estremamente innovatrice, e che si predispone in nettissimo ritardo in rapporto alla grave situazione in cui versa il nostro paese, sotto il profilo dell'inquinamento idrico, essa non poteva non suscitare certe preoccupazioni tra gli operatori pubblici e privati, nonché da parte degli enti locali, preoccupazioni di carattere finanziario e normativo, tecnico e giuridico.

Per la verità, sotto certi aspetti, talune di queste preoccupazioni sono condivise anche dal relatore, in modo particolare per quanto si riferisce ai notevoli oneri finanziari, che deriverebbero con l'entrata in vigore di questa legge a carico dei comuni, dei consorzi di comuni che hanno il compito di realizzare le opere per il disinquinamento delle acque, nonché a carico degli operatori pubblici e privati, che hanno anch'essi il compito di realizzare determinate opere di depurazione.

Infatti, gli operatori economici sarebbero costretti a sopportare dei nuovi oneri proprio in un momento di notevole recessione economica, mentre una situazione preoccupante si creerebbe per gli enti locali, nello affrontare l'attuazione dei nuovi servizi pre-

visti, a causa della già pesante situazione finanziaria in cui versano.

E queste preoccupazioni rimangono tali, anche se la proposta di legge n. 3193 prevede l'applicazione di apposite tariffe a carico degli inquinatori, ciò che dovrebbe rappresentare una sperie di autofinanziamento a favore dei comuni o dei consorzi di comuni che hanno appunto il compito di realizzare le opere necessarie allo scopo in questione, come le fognature e gli impianti di depurazione centralizzati, e quindi di attuare i piani di bonifica delle acque.

Inoltre, non dobbiamo dimenticare che questi nuovi oneri riguarderanno non soltanto la realizzazione delle opere necessarie allo scopo, ma anche la gestione e la manutenzione dei servizi stessi. Pertanto, la nostra attenzione sulla possibilità di attuazione di questa legge va rivolta non tanto alla sua struttura, che possiamo considerare senz'altro più che mai buona e positiva, bensì alla parte riguardante le norme finanziarie.

Con questo vorrei dire che, di fronte ad una legge di questa portata, ci si deve preoccupare di verificare se essa potrà divenire operante non soltanto sotto il profilo tecnico, normativo e giuridico, ma anche sotto quello finanziario.

Tuttavia, nonostante queste preoccupazioni, non possiamo, in coscienza, arrestarci minimamente nel portare avanti questo provvedimento di legge, in quanto commetteremmo un'azione grave nei confronti di un paese che da anni attende dal Parlamento e dal Governo una nuova disciplina contro l'inquinamento idrico. Dovremmo però fare ogni sforzo per attenuare sensibilmente le preoccupazioni che ho esposto, ed in proposito mi rivolgo in modo particolare al rappresentante del Governo per la parte di sua competenza.

Nel contempo, non possiamo tuttavia disconoscere due aspetti estremamente positivi di questa proposta di legge, e precisamente la concessione di contributi in conto interessi o in conto capitale da parte dello Stato a favore dei comuni, dei consorzi di comuni e delle province, per l'attuazione delle opere necessarie per il disinquinamento, nonché la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi a favore delle imprese o consorzi delle medesime per la realizzazione degli impianti di depurazione, con particolare trattamento di agevolazione a favore delle piccole e medie imprese e di quelle a carattere artigianale.

Accennando a questi contributi ed incentivi, non posso esimermi dal far presente alla Commissione l'atteggiamento assunto dalla Comunità economica europea nei confronti della proposta di legge n. 3193. Per quanto concerne la normativa ambientale, la Commissione della Comunità economica europea ha infatti osservato che i finanziamenti alle collettività locali non contrastano con il principio « chi inquina paga », fissato, in sede comunitaria, per le legislazioni dei diversi paesi membri in materia di disinquinamento delle acque, ma che tali finanziamenti non sono compatibili con il detto principio nella formulazione dell'articolo 21 della citata proposta di legge, per quanto concerne gli impianti costruiti dalle collettività locali, che servono anche al trattamento di scarichi diversi dai residui domestici, in quanto questi servizi dovrebbero essere a carico di chi ne usufruisce, in maniera tale da riflettere il costo reale del trattamento.

Inoltre, per quanto concerne il regime degli aiuti, viene rilevato che le disposizioni del nostro progetto di legge previste all'articolo 22 dovrebbero essere armonizzate con quanto viene contemplato al paragrafo terzo della comunicazione della commissione sull'inquinamento sul piano comunitario degli aiuti statali a favore dell'ambiente trasmessa con telexpresso del 15 novembre 1974, n. 7202; secondo tale comunicazione occorre specificare che gli aiuti possono essere dati solo per impianti esistenti al 1. gennaio 1975, che tali aiuti non possono andare oltre il 31 dicembre 1980, che l'entità degli aiuti dovrà, inoltre, essere conforme a quanto previsto al paragrafo C, capitolo terzo — periodo transitorio — della citata comunicazione; ne consegue che i decreti interministeriali di cui all'ultimo paragrafo dell'articolo 22 del progetto di legge dovranno previamente essere notificati alla Commissione perché questa ne verifichi tale conformità.

Va notato che la Commissione della CEE dopo aver esaminato le argomentazioni dei nostri esperti sui criteri che disciplinano gli incentivi previsti dalla nostra legge, non ha insistito nei rilievi che riguardano l'articolo 21, che prevede i contributi agli enti locali, mentre ha mantenuto le sue osservazioni che riguardavano l'articolo 22 interessante le imprese. La Commissione ritiene, inoltre, che aiuti che vadano al di là del 1980 o che concernono installazioni diverse da quelle sopraindicate (e cioè non ancora esistenti al 1° gennaio 1975) siano ammissibili solo

se concessi nel quadro di programmi settoriali o regionali previamente comunicati alla Commissione, la quale ha il compito di valutare il fondamento obiettivo della concessione.

Gli uffici della Commissione ritengono assai auspicabile che intervenga rapidamente un accordo bilaterale con organismi italiani competenti, onde evitare che venga aperta una procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato della Comunità economica europea.

Il Comitato per lo studio dei problemi delle acque, dopo aver consultato i due esperti, professori Malintoppi e Curti Gialdino, sui rapporti fra la legislazione ambientale nazionale e la normativa comunitaria, ha ravvisato che le osservazioni della CEE vanno considerate come raccomandazioni e non come « direttive » e quindi non sono cogenti. Inoltre ha ritenuto di non accettare la rigida determinazione, soprattutto temporale, perché verrebbe a vanificare lo sforzo della nostra proposta di legge ed ha osservato che esiste un problema di finanziamenti che investe la capienza del bilancio dello Stato il quale sarebbe indotto a compiere il suo sforzo in un troppo limitato periodo di tempo, e ciò verrebbe a porre anche il grave problema di carattere impiantistico. Se effettivamente lo sforzo dello Stato deve indirizzarsi prevalentemente verso le piccole e medie imprese, nonché quelle artigiane, appare più che mai irrealistico ipotizzare che non si possa operare su un tempo ragionevolmente lungo.

Il Comitato delle acque fa osservare inoltre che i nostri interventi sono poliennali e fidejussori, e quindi non a fondo perduto come avviene negli altri paesi della CEE e che esistono inoltre altre questioni di protezione ambientale su cui l'Italia ha assunto posizioni restrittive come quella per esempio del biossido di titanio sulla quale non ha trovato la concordanza degli altri paesi della comunità. Il coordinamento di questa materia (che è un obiettivo della comunità della CEE) comporta inevitabilmente sforzi di armonizzazione delle legislazioni nazionali e questo anche per il problema dei finanziamenti.

Per tutte queste considerazioni il Comitato delle acque della Camera non ha ritenuto di modificare gli articoli della proposta di legge come la CEE aveva consigliato in base alla raccomandazione comunitaria.

Davanti alle osservazioni formulate dalla CEE, le nostre preoccupazioni di carattere

finanziario diventano ancora più acute e ci portano inevitabilmente a fare nuove considerazioni sulla situazione già precaria del nostro paese. Non possiamo per esempio ignorare che, secondo certi studi effettuati per quantificare all'incirca l'onere complessivo che ne deriverebbe con l'attuazione di questa legge, la spesa si aggirerebbe in diverse migliaia di miliardi che le varie componenti interessate alla risoluzione del problema dovrebbero sopportare.

Per esempio lo Stato, per le difficoltà in cui si trova il suo bilancio finanziario, verrebbe a trovarsi, anche per questo problema, nelle identiche condizioni di carenza in cui si trova nei confronti dei pressanti problemi che riguardano l'edilizia scolastica, abitativa, ospedaliera, nonché la difesa del suolo. Non possiamo ignorare che i comuni si troveranno in seria difficoltà finanziaria perché nella maggior parte dei casi, compresi quelli del nord d'Italia, particolarmente quelli piccoli e medi, non sono dotati di fognature, ma al massimo di tombinature che è una cosa ben diversa dalle fognature idonee a ricevere le acque degli scarichi civili ed industriali. Nonostante questa situazione alquanto difficile in cui versano sia lo Stato che gli enti locali e gli operatori economici sotto il profilo finanziario, la Commissione bilancio, pur esprimendo un parere favorevole verso la struttura della legge nel suo complesso, non ha approvato lo stanziamento di 100 miliardi per l'anno 1974, ora diventato 1975, con la motivazione che viene considerata assolutamente inadeguata l'indicazione di copertura dei relativi oneri finanziari implicati dalla proposta di legge stessa; pertanto ha invitato la nostra Commissione a riformulare la proposta prevedendo più adeguate e corrette indicazioni di copertura.

Come ebbi a riferire nella mia relazione che ho già ricordato, questo stanziamento iniziale rappresentava un atto puro e semplice di buona volontà politica, in quanto notevolmente inferiore alle esigenze del piano di risanamento nazionale delle acque. Se non viene affrontato il problema finanziario adeguatamente, si ravvisa il pericolo che questa legge possa suscitare inutili aspettative nel nostro paese.

Non vorrei che una legge tanto attesa, urgente ed indilazionabile per la situazione ecologica del nostro paese, non dovesse dare quei risultati che tutte le parti politiche si attendono. Sono fra coloro che ritengono che questo problema debba essere

seriamente e rapidamente risolto, però senza ignorare la realtà economica del paese, in modo particolare di coloro che dovranno sopportarne l'onere finanziario. Sono convinto che soltanto con questa impostazione si potrà iniziare in modo responsabile e fattibile il processo di risanamento delle acque inquinate nel nostro paese; sono fra coloro che ritengono doveroso affrontare realisticamente il problema e pertanto non posso esimermi dal chiedere al Governo il massimo sforzo finanziario per assicurare i mezzi necessari allo scopo ripristinando quindi lo stanziamento di 100 miliardi previsti dalla proposta di legge, trovando evidentemente la forma per poterlo fare. Vorrei estendere questo invito a tutte le componenti interessate al problema comprendendo anche quella dei cittadini in quanto tutta la società è interessata alla soluzione del problema stesso.

Come relatore, per quanto riguarda le tabelle dei limiti di accettabilità delle acque, mi rimetto ai tecnici e agli esperti che hanno assistito il Comitato per lo studio dei problemi delle acque i quali, di concerto con questo organo della Camera e con i diversi organismi pubblici e privati, hanno approntato le tabelle stesse; si tratta di materia questa che pur essendo determinata da formule rigide di matematica e chimica non ha mancato di suscitare delle polemiche fra gli stessi esperti. Comunque, ritengo che il risanamento delle acque si deve fare seriamente come del resto viene fatto negli altri paesi industrializzati, pur tenendo presente l'esigenza di una certa gradualità nell'attuazione dei tempi tecnici affinché gli obiettivi risultino fattibili sotto il profilo tecnologico come sotto il profilo finanziario.

Si tratta, in poche parole, di una azione di bonifica delle acque che deve corrispondere a determinate garanzie sotto il profilo igienico-sanitario anche sulla scorta delle esperienze che sono state effettuate presso gli altri paesi industrializzati, che hanno iniziato prima di noi e che stanno portando a termine i loro programmi di risanamento come nel caso specifico dell'Inghilterra. È appunto per la serietà e la concretezza con le quali dobbiamo affrontare questo problema che mi sono permesso di sollevare con viva preoccupazione il fondamentale problema del finanziamento. Del resto queste mie preoccupazioni corrispondono in parte allo spirito che ha portato

i colleghi della Commissione finanze e tesoro e della Commissione industria ad esprimere il loro parere sulla proposta di legge al nostro esame; pareri che, pur essendo complessivamente favorevole, fanno rilevare rispettivamente « che il provvedimento pone oneri rilevanti a carico delle amministrazioni locali in una situazione in cui i problemi della finanza locale sono assai complessi e gravi » e che la legge dovrebbe « temperare le esigenze dell'equilibrio ecologico con quelle della produzione » per quanto concerne i limiti di accettabilità delle acque.

Un discorso particolare merita invece il parere che è stato espresso dalla Commissione giustizia. Innanzitutto questa Commissione nell'esprimere il suo parere ha dichiarato che le disposizioni contenute negli articoli 26, 27, 28 e 29 riguardanti le sanzioni penali rientrano nell'ambito della propria competenza primaria e quindi si è riservata, nel caso che ciò non venisse riconosciuto, di appellarsi alla procedura prevista al quarto comma dell'articolo 93 del regolamento della Camera.

Per la verità è da ritenere fuori discussione la competenza primaria rivendicata da quella Commissione. Essa inoltre, ha formulato diversi rilievi che desidero qui esplicitare.

All'articolo 26 si fa presente l'opportunità di prevedere varie ipotesi di diversa e graduata gravità e la necessità di eliminare la possibilità dell'emissione del mandato di cattura, mentre gli articoli 27 e 29 verrebbero a porsi in un insanabile contrasto con il vigente sistema penale.

Per l'articolo 28 si rileva che esso nella prima parte meriterebbe un giudizio positivo ma affronta un problema che va approfondito e risolto nell'ambito del progetto di legge recante riforma della parte generale del codice penale in discussione presso la stessa Commissione giustizia.

Pertanto, dopo questi rilievi, la predetta Commissione ha espresso parere favorevole condizionatamente alla soppressione degli articoli 27, 28 e 29 nonché alla ristrutturazione dell'articolo 26 che viene praticamente interamente sostituito dal nuovo articolo 26 (nonché dai nuovi articoli 27 e 28). Infatti in essi vengono considerati numerosi casi di infrazione alle norme ed alle prescrizioni di legge, ordinati a seconda della loro diversa gravità, cui sono fatte corrispondere sanzioni differenti.

Devo dire che i pareri espressi dalle diverse Commissioni dimostrano senso di responsabilità e che hanno centrato il problema nei suoi giusti termini. Difatti, una parte di questi pareri ha pure formato oggetto di proposte di emendamento da parte del Comitato delle acque; potremo esaminare e definire queste modificazioni nel corso dell'esame che faremo ai singoli articoli, così come faremo anche per gli aggiustamenti tecnici che il Comitato delle acque ha pure proposti alle tabelle A, B e C dei limiti di accettabilità delle acque.

Nel nuovo testo della proposta di legge rielaborato dal Comitato delle acque è stato ritenuto opportuno aggiungere un nuovo titolo e precisamente il titolo VII recante « disposizioni transitorie e finali » e costituito dagli articoli 30 e 31.

Con l'articolo 30 si vuole regolamentare il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge ed il momento dell'obbligatorietà dei limiti prescritti dalla legge, mentre l'articolo 31, oltre a ripetere ciò che già prevedeva l'articolo 30 e precisamente l'abrogazione di tutte le norme che disciplinano la materia degli scarichi delle acque, prevede la conferma delle disposizioni del codice penale in materia di delitti contro la vita e l'incolumità personale e pubblica e fa salvi gli interventi restrittivi o integrativi delle autorità sanitarie per le questioni relative agli usi dell'acqua potabile, alla miticoltura, alla balneazione nonché alla protezione della salute pubblica.

Per concludere vorrei dire che con questa seconda relazione ho inteso aggiornare la Commissione, seppure a grandi linee, sui fatti nuovi che si sono verificati nell'ambito del Comitato delle acque a seguito degli ulteriori incontri ed approfondimenti della materia avvenuti fra questo organo di studio della Camera e le diverse organizzazioni interessate al problema.

Tuttavia, dopo queste mie comunicazioni, aventi appunto lo scopo di evidenziare maggiormente una materia così complessa e innovativa, come relatore desidero ribadire nuovamente il mio proposito di portare avanti con decisione l'esame di questa proposta di legge tanto attesa nel paese, anche per facilitare la Commissione nell'esprimere il suo parere.

Infatti, se da un lato noi dovremmo accelerare al massimo l'iter dell'approvazione di questa normativa, non possiamo

ignorare che si tratta di una legge difficile e complessa da inserire nel contesto della nostra legislazione per le implicazioni che ne derivano sotto diversi aspetti: istituzionale, sanitario, tecnologico, giuridico, finanziario ed economico-produttivistico. È una legge questa, come ho già detto, notevolmente in ritardo, al punto tale che le regioni Lombardia, Piemonte e Sardegna e la provincia di Trento hanno anticipato la legge dello Stato con propri provvedimenti legislativi i quali non hanno incontrato eccezioni di incostituzionalità da parte degli organi statali. Ora si impone più che mai con la massima rapidità una nuova disciplina che abbia a coprire tutto il territorio nazionale. In poche parole, necessita una legge cornice come questa, entro la quale le regioni possano effettuare la loro azione di risanamento nelle condizioni più aderenti alle loro singole situazioni territoriali ed ecologiche.

Si tratta di una legge che investe settori fondamentali delle nostre strutture statuali, del mondo della produzione e della difesa ambientale, che esige da parte nostra la massima attenzione e senso di responsabilità, ma al tempo stesso una decisa volontà politica di voler assicurare al nostro paese con la dovuta rapidità una adeguata normativa il più possibile aderente alla realtà nazionale, la quale reclama una legge ben fatta, tecnicamente e giuridicamente valida per lo scopo che si intende perseguire e finanziariamente sopportabile da parte degli enti locali e delle imprese interessati.

Era più che inevitabile che una legge di questo tipo dovesse comportare delle difficoltà, che, pur essendo notevoli, non devono farci desistere dall'impegno di volerle superare. Difficoltà che esigono però un impegno corale da parte di tutti, ma in modo particolare da parte di noi che rappresentiamo gli interessi generali e superiori della collettività nazionale che in questo caso specifico si identificano con l'approvazione di questa legge.

Tale impegno deve avere un significato non soltanto politico ma anche morale, in quanto si tratta di un problema che investe la salute dei cittadini nonché il progresso socio-economico e civile della nostra società nazionale.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze » (1865):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Norme per l'indizione del bando dell'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia, e per l'ab-

battimento delle acque alte nei centri storici » (3760):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Ascari Raccagni, Bargellini, Beccaria, Botta, Busetto, Calvetti, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Federici, Fusaro, Giglia, Giudiceandrea, Lapenta, Luraschi, Matta, Padula, Perrone, Piccone, Prearo, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani e Todros.

La seduta termina alle 11.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO